



Nobis Compagnia di Assicurazioni Contratto di Assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Fascicolo Informativo

EDIZIONE: GIUGNO 2017

Versione: 001.06.2017

In Vigore dal: 01.06.2017

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
- b) le Condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez 1 dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168
Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEO Finance S.p.A. – Iscritto al n.052 del Gruppo Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEO FINANCE S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLA VITA PRIVATA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

› Abitazione

Locali adibiti a civile abitazione che si trovano nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza.

› Apparecchi fonici e televisivi

Radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori, DVD, etc.

› Apparecchi ottici

Macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi, etc.

› Apparecchi elettronici

Computer, stampanti, scanner, masterizzatori, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili e non, etc.

› Arbitrato

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

› Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

› Assicurazione

Il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).

› Carenza assicurativa

Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.

› Collezione

Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo interesse e valore.

› Contenuto

Il mobilio e l'arredamento, gli oggetti pregiati, i preziosi e i valori anche se di proprietà di terzi, gli impianti di prevenzione e di allarme.

› Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

› Contenuto dipendenze

Provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant'altro inerente l'abitazione o in uso all'Assicurato, compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici e televisivi, ottici, elettronici, veicoli targati, oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi.

› Dimora abituale

Abitazione nella quale l'Assicurato o i suoi familiari dimorano in modo continuativo ed in cui l'Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.V. - P.Iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
 iscritta alla sez I dell'albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168
 Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. - iscritto al n.052 del Gruppo Assicurativi
 SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

› **Dipendenze**

Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box etc.) non comunicanti con i locali dell'abitazione, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato di cui l'abitazione fa parte.

› **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

› **Franchigia**

L'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall'indennizzo.

› **Impresa**

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

› **Limite di indennizzo**

L'importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.

› **Massimali**

Le somme, contrattualmente stabilite, che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo.

› **Mobiliario e Arredamento**

Mobiliario e arredamento in genere per abitazione e per uffici e studi professionali se comunicanti con l'abitazione stessa, apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici, impianti di prevenzione e allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori (vedi definizione). Gli oggetti pregiati sono compresi con i limiti di indennizzo indicati.

› **Oggetti Pregiati**

Quadri e tappeti di valore singolo superiore a Euro 250,00, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico e personale.

› **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

› **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

› **Preziosi**

Gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle di coltura o naturali, corallo, pietre artificiali o dure se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale.

› **Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione per la quale l'Impresa risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato massimale senza applicazione della regola proporzionale.

› **Procedimento penale**

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

› **Rapina**

È colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (articolo 628 del Codice Penale).



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168
 Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
 SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

**› Reato**

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

› Regola proporzionale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (articolo 1907 del Codice Civile).

› Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

› Valori

Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere.

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168
Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A

www.nobisassicurazioni.it

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA VITA PRIVATA– (Art. 185 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 N. 209).

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all'Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.

Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.P.A

Sede Legale ed Operativa

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Telefono 011 4518708 - Fax 011 4518730

Pec: nobisassicurazioni@pec.it

Sito Internet www.nobisassicurazioni.it

E-mail info@nobisassicurazioni.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Sulla base del Bilancio 2016 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 16,78 milioni di Euro di cui 10,0 milioni per capitale sociale e 6,78 milioni per totale di riserve patrimoniali.

L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità è pari ad euro/m 19.680 e la Compagnia presenta fondi propri ammissibili a copertura per 22.255 euro/m, con una eccedenza pari a 2.575 euro/m (+13%)

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.

Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.

Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975.

Avvertenza: In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni come previsto all'art. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008

iscritta alla sez I dell'albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168

Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. - iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi

SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A

www.nobisassicurazioni.it

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITI ED ESCLUSIONI

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi della vita privata.

SEZIONE I RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Per i dettagli delle garanzie che possono essere incluse nell'assicurazione, si rinvia ai relativi articoli delle Condizioni di Assicurazione:

› Responsabilità civile verso terzi da artt. 1 a 5 Sezione I

Avvertenza: Sono previste esclusioni e limitazioni delle garanzie assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali esclusioni sono riportate nella sezione del contratto in un apposito articolo denominato "esclusioni":

› Sezione I Responsabilità civile verso terzi art. 5

Avvertenza: Il contratto prevede, in relazione ad alcuni eventi: franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia pertanto ai singoli artt.

Sezione I Responsabilità civile verso terzi:

1 Quali sono le garanzie /Eventi assicurati

Esempio numerico di scoperto:

Ammontare del danno liquidabile = Euro 5.000,00

Scoperto previsto nella garanzia: 10% minimo Euro 500,00 = Euro 500,00

L'indennizzo sarà pari a Euro 4.500,00

Esempio numerico di franchigia:

Ammontare del danno liquidabile = Euro 2.000,00.

Franchigia prevista nella garanzia: Euro 300,00

L'indennizzo sarà pari a Euro 1.700,00

Avvertenza: Nei confronti di alcune partite della sezione Incendio il contratto può prevedere l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; l'Impresa risponde in proporzione a detto rapporto. Si rinvia all'art. relativo Regola proporzionale delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si rinvia Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato è tenuto dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 49e 50 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d'uso.

Si rinvia all'art.16 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione I) per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione dell'eventuale cambio di professione.

Esempio di aggravamento del rischio:

› attività dichiarata al momento della stipula: Impiegato amministrativo (classe di rischio A). Nuova attività: Tipografo (classe di rischio C).

6. PREMI

Il premio viene determinato su base annuale.

Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.V. – P.Iva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008

iscritta alla sez I dell'albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168

Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A

www.nobisassicurazioni.it

Mezzi di pagamento accettati:

Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

- › assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o intermediario, espressamente in tale qualità
- › ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario)
- › denaro contante per importi fino a Euro 750, limite annuo per contratto.

Nota: In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Avvertenza: È prevista l'applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, indicate espressamente nella tariffa di prodotto e in allegati specifici.

7. RIVALSE

Avvertenza: La rivalsa è un diritto dell'assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità che ha pagato, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

8. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza: La polizza prevede, sia per il contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto, tramite comunicazione scritta, nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro preceduto da altro sinistro, indennizzabili a termini di polizza e avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure se la relativa comunicazione è stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.

Si rinvia all'art. 54 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

In caso di durata pluriennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Avvertenza: Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento; se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. REGIME FISCALE

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modifiche ed integrazioni.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

12. CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso della Società NOBIS che dovrà esser rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza nessuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza: Norme sulla liquidazione del danno - Premessa: indennizzo in forma specifica

Per la Sezione I Incendio con esclusione della garanzia Ricorso terzi, Sezione II Furto, rapina e scippo, Sezione III Altri danni con esclusione della garanzia Acqua condotta - Danni a terzi, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 16 Obblighi in caso di sinistro delle Norme sulla liquidazione del danno - Condizioni di Assicurazione (cinque giorni da



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
 iscritta alla sez I dell'albo delle imprese di assicurazione al n.1.00168
 Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEO Finance S.p.A. - iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
 SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEO FINANCE S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it



quando è venuto a conoscenza del sinistro) e con i contenuti indicati nell'articolo stesso (indicare le circostanze e l'importo del danno, fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornire una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate).

Per le garanzie Ricorso terzi della Sezione I Incendio, Acqua condotta – Danni a Terzi della Sezione III Altri danni e per la Sezione IV Responsabilità civile verso terzi, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini dell'art 32 Cosa fare in caso di sinistro delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

Per la Sezione Assistenza, si rinvia alle disposizioni dell'art. 45 Istruzioni per la richiesta di assistenza della Sez. V Assistenza, delle Condizioni di Assicurazione.

Per la Sezione Tutela Legale la denuncia del sinistro deve essere fatta nei termini previsti dagli artt.5,6,7,8, della Sezione VI Tutela Legale delle "Coperture Assicurative".

14. RECLAMI

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 4518744 - Fax: 011 4518730
E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it

Nel caso l'esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
Servizio Tutela Utenti
Via del Quirinale, 21 00187 ROMA
Oppure Fax 06-42133426/06-42133353

Il reclamo presentato, all'Impresa di assicurazione o all'IVASS, deve contenere:

- a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
- b) l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
- c) breve descrizione del motivo di lamentela,
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa,
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all'esponente, di adire l'Autorità Giudiziaria.

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all'IVASS. L'IVASS riporta sul suo sito Internet - www.ivass.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.

Informativa in corso di contratto

L'Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
l'Amministratore Delegato

Carlo Calvi



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168
Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A

www.nobisassicurazioni.it

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I – RC CAPOFAMIGLIA VITA PRIVATA

ART. 1 › RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'assicurazione è operante nei limiti del massimale riportato sul modulo di polizza.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- › morte o lesioni personali,
- › deterioramento o distruzione di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione sul modulo di polizza.

ART. 2 › QUALI SONO LE GARANZIE / EVENTI ASSICURATI

2.1 Vita privata

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e ai componenti del nucleo familiare con lui conviventi da fatto proprio e da fatto, anche doloso, di persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.

a) per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente sezione.

Il risarcimento non potrà superare Euro 20.000,00 nell'ambito del massimale. Verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 500,00;

b) per i danni derivanti dalla conduzione dei locali di abitazione o di villeggiatura, compresi gli spazi adiacenti di pertinenza anche tenuti a giardino o parco, relative strade private, nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, fermo quanto previsto al successivo punto l) e ferma l'esclusione di cui al punto h) del successivo art. 5;

c) per i danni derivanti dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione, avvenuti durante l'orario di apertura al pubblico, fermo quanto precisato al punto n) del successivo art. 5 - Esclusioni;

d) per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici incluso il giardinaggio, baby sitter, colf, persone alla pari, in occasione di lavoro o di servizio;

e) per i danni causati dall'Assicurato quando lo stesso sia trasportato su veicoli che non siano di sua proprietà, nè a lui locati o dati in "dotazione";

f) per i danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato;

g) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile per danni corporali (esclusi danni a cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone.

Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato, la garanzia è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.

In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'Assicuratore in conformità al codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione o per l'eventuale maggior somma scoperta da assicurazione;

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 600,00.

h) per i danni derivanti da proprietà, possesso ed uso di:

› velocipedi e monopattini anche a motore elettrico; veicoli e natanti non a motore anche se ausiliario; golfcars; veicoli anche a motore per uso di bambini o invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione;

i) per i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori dalla sua abitazione.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.V. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'albo delle imprese di assicurazione al n.1.00168
Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A

www.nobisassicurazioni.it



Qualora l'Assicurato affitti un'abitazione per villeggiatura, l'Impresa risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio;
l) per i danni provocati dai componenti il nucleo familiare in relazione all'attività di babysitter.

ART. 3 › DELIMITAZIONE TERRITORIALE

La garanzia opera nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza (ubicazione del rischio) per la Responsabilità civile della proprietà e in tutta Europa per gli altri rischi.

ART. 4 › SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- › ai soli fini della Responsabilità civile derivante dalla proprietà dell'abitazione, se conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato.
- › relativamente ai rischi della vita privata il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato, compresi i minori in affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine.

ART. 5 › ESCLUSIONI

La garanzia, salvo quanto previsto al precedente articolo 4 Garanzie ed eventi assicurati, non comprende i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato / Contraente o dei loro familiari conviventi;
- b) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c) derivanti dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato nei punti e), f), g) ed i) del precedente art. 4 Garanzie ed eventi assicurati;
- e) derivanti da proprietà ed uso di unità naviganti a motore, a vela con motore ausiliario e di aeromobili;
- f) da furto;
- g) causati a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto precisato ai punti f) e l) del precedente art. 4 Garanzie ed eventi assicurati;
- h) causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute quando tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione all'Assicurato (questi eventi sono assicurabili con la garanzia Ricorso terzi prevista alla Sezione I – Incendio);
- i) derivanti dalla fuoriuscita d'acqua per l'occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
- l) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto al punto q) dell'art. 4 Garanzie ed eventi assicurati;
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) derivanti dall'esercizio di una professione od attività comunque retribuita, salvo quanto previsto all'art. 2.1 Vita Privata, punto n);
- o) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- p) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
- r) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto.
- s) causati da animali di qualunque genere tenuti in proprietà o in affidamento;
- t) provocati dai bambini quando sono in affidamento a persone terzi.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
 Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168
 Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
 SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A

www.nobisassicurazioni.it

NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Valide per la Sezione I – Responsabilità Civile,

ART. 6 › COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Intermediario o all'Impresa entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

ART. 7 › ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

ART. 8 › LA GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato sul modulo di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o spese di giustizia penale.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'albo delle Imprese di assicurazione al n.1.00168
Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A

www.nobisassicurazioni.it

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (Relative alle Sezioni,I)

ART. 9) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Resta inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 10) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati presso l'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure presso la sede dell'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

ART. 11) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 12) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ART.13) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 14) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente.

Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

ART. 15) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 16) ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Qualora sul modulo di polizza sia indicato l'indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei "Prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati" (base 1985 = 100) pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente) le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora in conseguenza delle variazioni degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'ulteriore aggiornamento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita all'altra Parte almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'albo delle imprese di assicurazione al n.1.00168
Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A.

www.nobisassicurazioni.it

In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l'indice iniziale per l'adeguamento, la presente clausola non sarà operativa.

ART. 17> RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altro sinistro, questi indennizzabili a termini di polizza e avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e l'Impresa possono recedere dall'assicurazione.

Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.

ART. 18> RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 0114518708
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO IVASS n° 2621 del 06 Agosto 2008
iscritta alla sez I dell'albo delle imprese di assicurazione al n.1.00168
Appartenente a Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – iscritto al n.052 del Gruppi Assicurativi
SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERGEA FINANCE S.p.A

www.nobisassicurazioni.it